



A - CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

D.Lgs. 30.04.1992, n. 285: Nuovo codice della strada: artt. 23, 47, 54, 75, 80, 82, 85, 86, 115, 116, 119, 126, 126-bis, 169, 172, 173, 180, 189, 193.

23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli

...
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

...
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00.

47. Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

- ...
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

54. Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

...
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice.

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero...

...
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

80. Revisioni.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;...

...
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa



complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

...

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.941,00 a euro 7.767,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

...

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

82. Destinazione ed uso dei veicoli.

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
 - a) locazione senza conducente;
 - b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
 - c) servizio di linea per trasporto di persone;
 - d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
 - e) servizio di linea per trasporto di cose;
 - f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

...

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un

uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.

...

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
 - a) i motocicli con o senza sidecar;
 - b) i tricicli;
 - b-bis) i velocipedi;
 - c) i quadricicli;
 - d) le autovetture;
 - e) gli autobus;
 - f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
 - g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00 e, se si tratta di autobus, da euro 419,00 a euro 1.682,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
- 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 329,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge n. 21/92, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761,00 a euro 7.045,00. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui



al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 329,00.

Ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto persone di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), è consentito l'uso proprio fuori servizio. (*Integrazione disposta dal D.Lgs. n. 422/97, art.14, comma 6.*)

115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

...

c) anni diciotto per guidare:

- 1) *abrogato*;
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
- 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
- 4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

...

e) anni ventuno per guidare:

- 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
- 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
- 4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

...

116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.

...

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

- 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o

uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

...



Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

...

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

...

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389,00 euro a 1559,00 euro.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257,00 euro a 9.032,00 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della

patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

119: Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

...

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici...

La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

...

126: Durata e conferma della validità della patente di guida

1. ...La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di



età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni..

...

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

...

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

...

126-bis. Patente a punti.

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni... a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica,

il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284,00 a euro 1.133,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare 6 punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida...

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

...

**169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.**

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

...

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

....

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 320/54, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

...

172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli .. delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato...

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

...

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

...

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

...

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 323,00.

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

...

173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.



3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 323,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 641,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;

c)...

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

...

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'articolo 82.

...

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

...

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 99,00.

...

189. Comportamento in caso di incidente

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricongregabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 272 euro a 1.088 euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.

...

193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841,00 a euro 3.366,00.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile....



4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge n. 689/81. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689/81, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

D.P.R. 16.12.1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada: artt. 57, 244, 310, 311, 314

57. (Art. 23 C.d.S.) Pubblicità sui veicoli.

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o



indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

...

244. (Artt. 84 e 85 C.d.S.) *Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.*

1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.

310. (Art. 116 C.d.S.) *Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP.*

1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi:

KA - per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente;

KB - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

...

2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA;...

...

311. (Art. 116 C.d.S.) *Requisiti per il rilascio del CAP.*

...

2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C e D.

3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:

a) essere residenti in un comune della Repubblica;

b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista ...;

c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.

...

D.D. 22.10.2010: Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada: artt. 1-4, 6, 9

Art. 1 Gestione del punteggio

1. La disciplina prevista dall'art. 126-bis del codice della strada si applica .. al certificato di abilitazione professionale di tipo KB di conducenti titolari di patente italiana.

..

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 126-bis del Codice della strada .. sul certificato di abilitazione professionale di tipo KB, un conducente si qualifica neopatentato con riferimento alla data di conseguimento della patente di categoria B e non a quella di conseguimento delle suddette abilitazioni professionali.

Art. 2 Esame di revisione

1.

2. In caso di perdita totale del punteggio sul certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione del certificato stesso sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento del predetto certificato di abilitazione.

...

4. I titolari .. di certificato di abilitazione professionale di tipo KB devono altresì sottoporsi ad esame di revisione del titolo abilitativo professionale posseduto, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 126-bis, comma 6, secondo periodo, del codice della strada.

5. L'esito positivo dell'esame di revisione .. per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB non influisce sul punteggio della patente posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti .. dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

Art. 3 Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti

1. I corsi per il recupero dei punti .. per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta per l'espletamento dei corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, nonché dagli enti autorizzati all'espletamento dei medesimi corsi di formazione iniziale, sia per il trasporto di cose che di persone, ancorché solo per la parte teorica dei rispettivi programmi.

2. ...Non sono ammessi corsi on-line o in video conferenza.

..

Art. 4 Programmi dei corsi per il recupero dei punti

..

2. I corsi di recupero dei punti per i certificati di abilitazione professionale di tipo KB consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 18 ore e si svolgono secondo il programma di cui al comma 1, lettera a), con esclusione del punto a.8), e lettera b), punto b.2).

...



B – LEGGI E DISPOSIZIONI STATALI E REGIONALI ATTINENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Codice Civile: artt. 230-bis, 1678, 1681

230-bis. *Impresa familiare.*

1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

2. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

3. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

4. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].

5. In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

...

1678. *Nozione.*

1. Col contratto di trasporto il vettore [c.c. 1510] si obbliga, verso corrispettivo [c.c. 2761], a trasferire persone [c.c. 1681] o cose da un luogo a un altro [c.c. 1683, 2195, n. 3, 2951].

1681. *Responsabilità del vettore.*

1. Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto [c.c. 1218], il vettore risponde [c.c. 1682] dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [c.c. 1693, 2050, 2951; c.n. 409]. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore [c.c. 1229, 1694]. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito [c.n. 413, 414, 497].

L. 15.01.1992, n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

1. *Autoservizi pubblici non di linea.*

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, **velocipede**, natante e veicoli a trazione animale.

2. *Servizio di taxi.*

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

3. *Servizio di noleggio con conducente.*

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, **presso la sede o la rimessa**, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio **anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici**.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. **La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di**



Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa.

4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni.

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con

autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;



c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che



ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio

di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

11-bis. Sanzioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

12. Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare



entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviana,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della
Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/ 1840/ 19/ 149/ 2019/ 01

Roma, 28 febbraio 2019

OGGETTO:

Legge 11 febbraio 2019 , n. 12 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre

2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

Modifiche alla Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La legge 11 febbraio 2019, n. 12 (G.U. n. 36 del 12.2.2019) in vigore dal 13 febbraio 2019, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

La legge di conversione ha abrogato il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143 che aveva introdotto modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 - legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea- e contestualmente, ha riprodotto il contenuto del decreto abrogato, segnatamente all'art. 10-bis), con il quale, al comma 1, sono state apportate modificazioni alla legge n. 21/1992 e, ai commi dal 2 al 9, è stata disciplinata la materia con l'introduzione di importanti novità.

1. EVOLUZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE PUBBLICO NON DI LINEA

La disciplina amministrativa del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea trova la propria fonte negli artt. 85 e 86 del Codice della Strada che rimandano, a loro volta, alla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 e alle leggi regionali in materia.

La legge n. 21/1992 è stata oggetto di modifiche e integrazioni ad opera dell'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 la cui effettiva entrata in vigore, tuttavia, era stata prorogata attraverso l'emanazione di successive norme sino al 31 marzo 2010.

Con l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, in luogo di una ulteriore proroga, era stata prevista l'emanazione di un decreto interministeriale che disciplinasse la materia al fine di impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale era stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2018.

L'art. 10-bis), comma 7, del decreto-legge 135/2018, ha abrogato l'art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che aveva sospeso l'efficacia delle modifiche introdotte dall'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 207/2008 sino al 31 marzo 2010. L'art. 10-bis), comma 5, ha abrogato l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 73/2010, che demandava al decreto interministeriale di cui sopra la disciplina della materia. Per effetto delle intervenute abrogazioni, le modifiche alla legge 21/1992 introdotte dall'art. 29-quater del decreto-legge 207/2008, sono oggi pienamente vigenti. Tuttavia, per effetto della legge n. 12/2019, di conversione del decreto-legge 135/2018, alcune norme della legge 21/1992 sono state ulteriormente rivisitate.



Il testo attualmente in vigore della legge 21/1992, per effetto delle vicende illustrate, ha ridisegnato la disciplina del servizio di noleggio con conducente, introducendo elementi di complessità anche per le Forze di Polizia che quotidianamente sono chiamate ad effettuare controlli.

Ciò rende indispensabile delineare un primo indirizzo operativo che possa garantire, soprattutto in questa fase di iniziale vigenza delle nuove norme, la loro uniforme applicazione sul territorio.

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica predeterminata che avanza apposita richiesta per una prestazione a tempo e/o viaggio. Committente del servizio e fruitore della prestazione è, perciò, la persona fisica o giuridica che avanza la richiesta anche se il soggetto trasportato è individuato successivamente, al momento dell'inizio del viaggio. Tale soggetto, di seguito definito *trasportato*, deve essere, tuttavia, individuato e comunque nominativamente noto al committente prima dell'inizio del servizio.

Con la nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, della legge 21/1992, si è previsto che la richiesta di prestazione avanzata dall'utenza, nel servizio di noleggio con conducente, oltre che presso la rimessa, possa essere effettuata anche presso la sede del vettore. La richiesta di servizio può, inoltre, essere prodotta anche con strumenti tecnologici [1].

2.1 Sede e rimessa

Il vettore che svolge servizio di noleggio con conducente deve avere la sede operativa e almeno una rimessa all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente, l'obbligo di avere la disponibilità di una rimessa, necessario per conseguire l'autorizzazione, è stato, infatti, esteso come requisito per il mantenimento della stessa autorizzazione [2], oltre all'ulteriore obbligo della disponibilità di una sede nel medesimo territorio comunale. Le citate disponibilità devono risultare da un valido titolo giuridico (titolo di proprietà, regolare contratto di affitto ecc.).

È stata introdotta, tuttavia, la possibilità che il vettore abbia anche differenti rimesse situate in altri comuni all'interno della provincia o della città metropolitana in cui è ubicato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione previa comunicazione ai comuni interessati [3].

Per effetto delle modifiche sopraindicate viene significativamente ridisegnata la fisionomia del servizio di noleggio con conducente, introducendo - sostanzialmente - elementi di maggiore flessibilità. In precedenza, infatti, il vettore poteva ricevere la richiesta solo presso la sede e lo stazionamento doveva avvenire presso l'unica rimessa di cui poteva disporre che doveva essere ubicata necessariamente nel comune che aveva rilasciato l'autorizzazione. Con la nuova disciplina, invece, per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 3, potendosi disporre di più rimesse ubicate in comuni diversi, il vettore può stazionare in luoghi differenti, ma sempre all'interno della provincia, o città metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La disciplina sopraindicata trova un'eccezione per gli operatori che si trovano in Sicilia o in Sardegna. Infatti, è stata introdotta una particolare deroga per le autorizzazioni rilasciate dai Comuni situati in Sicilia o in Sardegna che, diversamente da quelle rilasciate dai comuni delle altre regioni, hanno validità sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e la rimessa. In questo caso, dunque, il vettore potrà disporre di altre rimesse ubicate all'interno di tutto il territorio regionale.

Le disposizioni relative alla sede e alla rimessa, tuttavia, possono essere oggetto di diversa regolamentazione sulla base di accordi nell'ambito dei rapporti tra Stato e Regioni. Il comma 3 dell'art. 3 della legge 21/92, come modificato dalla legge n. 12/ 2019, prevede, infatti, che le rimesse ubicate presso altri comuni di cui il vettore può disporre possano essere diversamente regolate dalla Conferenza Unificata [4].

2.2 Inizio e fine del servizio presso le rimesse

Il comma 4 dell'art. 11 della legge 21/1992, introdotto dalla legge n. 12/ 2019, in coerenza con le disposizioni del comma 3 dello stesso art. 11, e fatta salva la deroga prevista dall'art. 11, comma 4-bis, nell'ipotesi di prenotazione di più servizi consecutivi, *prevede che l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse*. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per la Sicilia e la Sardegna valgono, inoltre, le deroghe già illustrate che consentono agli operatori di avere più rimesse nell'ambito della Regione.

La norma che introduce l'obbligo di iniziare e finire il servizio presso la rimessa di cui all'art. 3 comma 3 della legge 21/1992, deve essere letta, tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 12/ 2019, che consentono al vettore di disporre di altre rimesse ubicate in altri comuni della provincia o dell'area metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione [5].

Inoltre, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 4-bis (introdotto dalla legge n. 12/ 2019, in deroga a quanto previsto dal già richiamato comma 4 dell'art. 11, l'inizio di un nuovo servizio di noleggio con conducente, potrà avvenire senza il rientro in rimessa a condizione che sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla partenza dalla rimessa per il primo servizio, altre prenotazioni con partenza o destinazione nella provincia o area metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In altre parole, dopo il primo viaggio, che potrà avere destinazione sia all'interno della provincia o area metropolitana, che fuori, il successivo servizio, regolarmente registrato sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, potrà:

- iniziare nella provincia o area metropolitana e finire ovunque;
- iniziare fuori dalla provincia o area metropolitana, ma finire nella provincia o area metropolitana;
- iniziare e finire nella provincia o area metropolitana.



Per tutti i successivi servizi, già registrati sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa per il primo viaggio, potrà essere adottato il medesimo schema.

Se il comune che ha rilasciato l'autorizzazione è ubicato in Sicilia o in Sardegna, le partenze e le destinazioni dei servizi prenotati oltre il primo, quando registrati sul foglio di servizio sin dalla partenza dalla rimessa, potranno ricadere sull'intero territorio delle rispettive regioni, e dunque, i successivi servizi dovranno iniziare e finire all'interno della regione stessa.

Il comma 9 dell'art. 10 bis della legge n. 12/ 2019 ha introdotto un'**ulteriore deroga** rispetto al luogo di inizio di un singolo servizio di noleggio con conducente. Per due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione e quindi fino al 13 febbraio 2021, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, potrà essere fatto da un luogo diverso dalla rimessa (vedi art. 11 legge 21/1992), quando il servizio è svolto in virtù di un contratto concluso per iscritto con data certa (PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, firma digitale, ecc.) entro 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè il 13 febbraio 2019 [6]. La deroga, costruita con l'evidente intento di salvaguardare gli effetti di contratti già in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non opera, perciò, per i contratti conclusi in data successiva al 29 gennaio 2019 ovvero se il contratto esibito non ha data certa e regolare registrazione [7].

La deroga di cui al comma 9 della legge n. 12/ 2019 si differenzia da quella prevista dall'art. 11, comma 4-bis, (il quale prevede che l'inizio di un nuovo servizio possa avvenire senza il rientro in rimessa se sul foglio di servizio sono registrate sin dalla partenza dalla rimessa altre prenotazioni con partenza o destinazione nella provincia dove è stata rilasciata l'autorizzazione), in quanto afferisce all'ipotesi di un singolo servizio reso in esecuzione di un contratto esistente prima dell'entrata in vigore della norma, mentre la seconda è relativa all'ipotesi di nuovi servizi. Pertanto la deroga si applica solo ad un singolo servizio quando il vettore non ha fatto rientro alla rimessa ma è rimasto nel posto dove doveva iniziarlo. In sostanza, fatto salvo quanto sarà previsto dalle disposizioni relative al foglio di servizio elettronico che saranno emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non è richiesto che il servizio sia preventivamente registrato sul foglio di servizio. Infatti, nelle more dell'istituzione del foglio di servizio elettronico, per usufruire di questa deroga è sufficiente che sia esibito un contratto in forma scritta con data certa che può essere portato a bordo del veicolo o tenuto presso la sede o la rimessa dell'impresa. In tale ultimo caso, gli organi di controllo hanno sempre facoltà di chiederne l'esibizione ai sensi dell'art. 180, comma 8, del Codice della Strada.

2.3 Sosta dei veicoli in servizio NCC

Il comma 3 dell'art. 11 della legge 21/1992, modificato dall'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 207/2008, prevede che i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono sostare nelle rimesse a disposizione dell'utenza, fatta salva la deroga prevista dall'art. 11, comma 4-ter di cui si dirà più avanti. Per effetto delle modifiche introdotte dalle nuove norme, rispetto al testo

previgente, lo stazionamento deve essere fatto esclusivamente all'interno della rimessa mentre in precedenza, era previsto un divieto generico di sosta sul *suolo pubblico* che, di fatto, consentiva di sostare in un'area privata diversa dalla rimessa.

In coerenza con tale principio, si prevede anche un divieto di sosta in posteggio di stazionamento, e quindi in attesa di prenotazione, per le sole *autovetture* [8] che svolgono servizio di noleggio con conducente, nei comuni dove è esercito il servizio di taxi. Nei comuni dove il servizio di taxi non è presente, invece, i veicoli immatricolati a servizio di noleggio con conducente, possono sostare nelle aree destinate ai taxi previa autorizzazione del comune [9] e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali localmente in vigore.

In merito, occorre precisare che il divieto di sosta previsto dalla norma per le sole autovetture non consente di considerare legittima in ogni caso la sosta in posteggio di stazionamento di altri tipi di veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 1 della legge 21/1992 in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della medesima legge, è previsto l'obbligo di stazionamento all'interno della rimessa per tutti i tipi di veicoli adibiti a tale servizio.

In deroga ai divieti sopraindicati, l'art. 11, comma 4-ter (introdotto dalla legge n. 12/ 2019), ha previsto che nel servizio di noleggio con conducente, vi sia possibilità di sostare sul suolo pubblico [10] durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Quindi tra un servizio e l'altro, il vettore può sostare sul suolo pubblico invece che in rimessa se deve aspettare un cliente per il quale ha già una prenotazione che, naturalmente, come già illustrato, dovrà risultare dal foglio di servizio con annotazione precedente alla partenza dalla rimessa.

2.4 Foglio di servizio nell'attività NCC

Altra novità di rilievo introdotta dalla legge n. 12/ 2019 è costituita dalla previsione di specifico obbligo per il conducente in servizio di noleggio con conducente di compilare e conservare a bordo del veicolo il foglio di servizio in formato elettronico [11], le cui specifiche dovranno essere stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno da adottare entro il 30 giugno 2019.

Nelle more dell'emanazione del citato decreto, il foglio elettronico deve essere sostituito da una versione cartacea dello stesso, numerato progressivamente nelle singole pagine da compilare, con i medesimi elementi essenziali previsti per quello elettronico [12].

Nel periodo transitorio, in cui non sono fissate le caratteristiche del modello da utilizzare, si potranno utilizzare i moduli già in uso presso i comuni che hanno regolamentato la materia, integrati con le informazioni richieste dalle nuove disposizioni richiamate, ove mancanti.

Allo scopo di consentire al conducente di adempiere all'obbligo di deposito di copia autentica del foglio di servizio presso la rimessa e per facilitare le operazioni di controllo, si ritiene che sul foglio di servizio cartaceo, ciascun servizio debba essere annotato su una singola pagina numerata e di conseguenza non potranno essere



riportati più servizi in un'unica pagina. Il mancato rispetto di tale previsione, tuttavia, se sono state adempiute tutte le altre formalità obbligatorie, non potrà essere oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 85 del Codice della Strada.

L'originale del foglio di servizio cartaceo deve essere tenuto a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni ed esibito a richiesta degli organi di controllo [13]; una copia conforme del foglio di servizio deve essere depositata presso la rimessa dalla quale il conducente è partito per iniziare la prestazione registrata nel foglio di servizio stesso, in modo che sia possibile un adeguato riscontro dei contenuti da parte degli organi di controllo che hanno sempre la possibilità di chiederne l'esibizione i sensi dell'art. 180, comma 8 del Codice della Strada.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il conducente, dopo la prima prestazione ne esegua un'altra che non sia stata prenotata precedentemente alla prima partenza, con inizio da una rimessa diversa, della quale disponga legittimamente, la copia conforme del foglio di servizio in cui è registrata la nuova prestazione dovrà essere lasciata presso quest'ultima rimessa, e gli originali conservati a bordo del veicolo.

Questa procedura si deve applicare nelle ipotesi in cui il conducente, al termine di una prestazione, faccia rientro presso una rimessa diversa da quella di partenza della quale disponga legittimamente. Nel caso, invece, in cui il conducente, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 11, comma 4-bis, di cui si è detto nel paragrafo 2.2, iniziasse un nuovo servizio senza fare rientro nella rimessa, nel foglio di servizio cartaceo dovranno essere annotate, prima della partenza dalla prima rimessa, anche le nuove prestazioni; la copia conforme del foglio di servizio dovrà essere lasciata nella prima rimessa.

La conformità della copia del foglio di servizio cartaceo da lasciare presso la rimessa, dovrà essere attestata dal conducente che l'ha prodotta attraverso la sottoscrizione che, evidentemente, dovrà essere presente anche sul foglio di servizio originale.

2.5. Accesso alle ZTL da parte di operatori NCC di altri Comuni

L'art. 5-bis della legge 21/1992, introdotto dall'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 207/2008, prevede che per il servizio di noleggio con conducente, i comuni possano subordinare l'accesso ai vettori titolari di autorizzazione rilasciata da altri comuni all'interno del proprio territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, ad una preventiva comunicazione che autocertifichi il rispetto e la titolarità dei requisiti di operatività previsti dalla legge 21/1992. I comuni possono, altresì prevedere l'obbligo di pagare una tariffa per l'accesso al loro territorio [14].

La violazione della disposizione in esame non incide sulla validità dell'autorizzazione o sulla liceità del servizio svolto ma configura la violazione di cui all'art. 7, comma 14, Codice della Strada, salvo diversa disciplina sanzionatoria specifica prevista dai predetti regolamenti comunali di cui occorre tener conto, in ambito locale.

3. SOSTITUZIONE NELLA GUIDA DI NCC E TAXI

Con la nuova disposizione del comma 2-bis all'art. 10 della legge 21/1992 [15], è stato reintrodotta la possibilità

per il titolare di licenza per il servizio di taxi, di essere sostituito da altro soggetto avente i requisiti, in caso di assenza dovuta a malattia, invalidità o sospensione della patente di guida intervenuti dopo il rilascio della licenza [16].

La possibilità di essere sostituiti, è stata estesa anche ai titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. Tuttavia, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 della legge 21/1992 che consente ai titolari di licenza per il servizio di taxi di essere sostituiti nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario assegnato, allo scopo di garantire la continuità dello svolgimento del servizio, la sostituzione in caso di assenza per malattia, invalidità o sospensione della patente è ora diventata condizione necessaria per il mantenimento della licenza o autorizzazione, con la conseguenza che sul titolare incombe l'obbligo di attivarsi per individuare un sostituto che garantisca l'esecuzione del servizio per tutta la durata dell'assenza.

L'art. 10, comma 3 (come modificato dalla legge n. 12/2019) si riferisce al rapporto di lavoro tra titolare e sostituto prevedendo che debba essere regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. È stato eliminato il richiamo a una serie di regole relative al contratto di lavoro che oggi, in virtù del rimando generico alle norme vigenti, non sono più necessarie. Infine, è stato eliminato il termine di durata massima di sei mesi del contratto di gestione che regola il rapporto con il sostituto.

4. SANZIONI PER VIOLAZIONI NEI SERVIZI DI TAXI ED NCC

L'apparato sanzionatorio relativo all'attività di noleggio con conducente ovvero di taxi appare particolarmente articolato in relazione alla circostanza che la materia è regolata, a diversi livelli, da leggi dello Stato e da norme regionali o comunali. Infatti, accanto alle disposizioni generali degli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, esistono sanzioni previste dalla legge 21/1992 e da leggi regionali che, in virtù della competenza in materia, hanno disciplinato l'attività. Inoltre, in virtù delle disposizioni dell'art. 7-bis, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere previste sanzioni anche per la violazione dei regolamenti comunali di esercizio delle predette attività.

4.1 Sanzioni per esercizio abusivo dell'attività di taxi o NCC

L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente o di taxi senza autorizzazione o licenza è punito dagli artt. 85 ed 86 CDS. Le sanzioni sono applicate ai conducenti dei veicoli impiegati nelle predette attività di trasporto abusive.

Le leggi regionali possono prevedere anche sanzioni amministrative per i soggetti che esercitano l'attività di taxi o di noleggio con conducente senza essere iscritti al ruolo dei conducenti che, di volta in volta, possono concorrere con le sanzioni sopraindicate.

4.2 Sanzioni per violazioni delle norme di esercizio

Gli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, oltre a prevedere sanzioni per chi esercita abusivamente l'attività di taxi o di noleggio con conducente, prevedono sanzioni



amministrative anche per chi, pur essendo titolare di regolare autorizzazione o licenza, viola:

- a) le prescrizioni imposte dai titoli autorizzativi;
- b) le altre norme di esercizio in vigore.

Per individuare correttamente tale ultima tipologia di violazioni, occorre considerare che le norme di esercizio dell'attività sono previste, *in primis*, dalla legge 21/1992 e, in attuazione di essa, da leggi regionali e da regolamenti comunali. Pertanto, può ipotizzarsi che siano rilevabili comportamenti illeciti in ambiti regolati dalle predette norme in cui possa esistere concorso di violazioni amministrative tra norme del Codice della Strada e le altre norme citate. In mancanza di previsione di norme nazionali occorre considerare la possibile ricorrenza di violazioni amministrative previste da leggi regionali o regolamenti comunali.

Con queste premesse e fatta salva la verifica dell'eventuale ricorrenza di violazioni di norme in vigore localmente, sono certamente riconducibili alle sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada le violazioni previste dalla legge 21/1992 come di seguito declinato:

Per il servizio di taxi:

- a) obbligo di prelevare l'utente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, salvo quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 1-bis della legge 21/1992, e dall'art. 14, comma 8, del decreto-legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Per il servizio di noleggio con conducente:

- b) divieto di sosta delle autovetture sul suolo pubblico in posteggio di stazionamento, quindi in attesa delle prenotazioni, nei comuni in cui è esercito il servizio di taxi;
 - c) obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza, nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi e il comune non abbia autorizzato la sosta nelle aree pubbliche destinate al servizio di taxi;
 - d) obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza per i veicoli non soggetti a immatricolazione (velocipedi e veicoli a trazione animale), nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi;
 - e) divieto di sosta fuori dalle aree pubbliche destinate al servizio di taxi, nei comuni in cui non sia esercito tale servizio e il comune abbia autorizzato la sosta in queste aree;
 - f) divieto di accettare prenotazioni in luogo diverso dalla sede o dalla rimessa, salvo l'impiego di dispositivi telematici;
 - g) obbligo di iniziare e terminare il servizio presso la rimessa di cui il vettore dispone legittimamente, salvo la deroga prevista dall'art. 11, comma 4-bis;
 - h) obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio.
- Ai fini dell'esatta individuazione del comportamento sanzionato, occorre considerare che la violazione dell'obbligo di stazionamento all'interno della rimessa previsto dall'art. 3 deve essere coordinato con il medesimo obbligo previsto anche dall'art. 11. Nel primo caso, si tratta di un obbligo assoluto, nel secondo caso, invece, l'obbligo è riferito ai casi in cui nel comune ove

risulta ubicata la rimessa, non venga esercitato il servizio di taxi, con la conseguenza che, per l'applicazione delle sanzioni in argomento, nonché di quelle dell'art. 11-bis di cui si dirà successivamente, l'art. 3 potrà essere richiamato quando lo stazionamento avviene fuori dalla rimessa nei comuni in cui è esercito il servizio di taxi, mentre, l'art. 11 quando lo stazionamento avviene nelle aree adibite a servizio di taxi senza la preventiva autorizzazione del comune, ovvero, in caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, lo stazionamento avvenga fuori dalle aree di cui sopra, nei comuni in cui non è esercito il servizio di taxi.

4.3 Sanzioni amministrative previste dalla L. 21/1992

L'art. 11-bis della legge 21/1992, introdotto dall'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 207/2008, ha previsto uno specifico regime sanzionatorio nei confronti dei conducenti di taxi e di veicoli in servizio di noleggio con conducente che non rispettano le disposizioni degli artt. 3 e 11 della legge 21/1992 [17]. Le sanzioni indicate si riferiscono alla possibilità di esercizio dell'attività e consistono in provvedimenti nei confronti del soggetto iscritto al ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea [18].

I provvedimenti di sospensione o cancellazione dal ruolo sortiscono i loro effetti nei confronti dei conducenti che svolgono l'attività in qualità di sostituti o di dipendenti del titolare della licenza o dell'autorizzazione, ovvero in qualità di sostituti di altro dipendente. Tali soggetti, in pendenza del provvedimento, non potranno esercitare l'attività di conducente in quanto, ai sensi dell'art. 6 della legge 21/1992, l'iscrizione al ruolo è requisito necessario per tale prestazione.

Se applicati al titolare di licenza o autorizzazione, la sospensione o la cancellazione dal ruolo producono i loro effetti direttamente sul titolo abilitativo del servizio e non sul titolare quale conducente (l'iscrizione al ruolo non è prevista, infatti, come requisito per svolgere l'attività di conducente da parte del titolare della licenza o autorizzazione); ciò in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, l'iscrizione a ruolo è requisito indispensabile per il rilascio del titolo, per cui la sospensione o la cancellazione dal ruolo produce un "congelamento" anche della licenza o autorizzazione che non potrà essere utilizzata.

La nuova norma, nell'applicazione delle sanzioni riguardanti l'iscrizione al ruolo, fa salve le disposizioni degli artt. 85 e 86 del Codice della Strada le cui sanzioni, perciò, sono applicabili in concorso con quelle in argomento. Occorre, inoltre, considerare che le leggi regionali, emanate in attuazione delle disposizioni delle citate norme del Codice della Strada e della legge 21/1992, possono prevedere diverse sanzioni che si sostituiscono o si aggiungono a quelle indicate.

In occasione dell'accertamento di condotte riconducibili alla violazione delle disposizioni dei richiamati artt. 3 e 11 della legge 21/1992, gli organi di polizia stradale, ferma restando l'applicazione di altre sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie previste da norme nazionali o leggi regionali, devono segnalare l'accertamento della violazione già definita alla camera di commercio presso la quale è istituito il ruolo ove risulta iscritto il trasgressore affinché possano essere attivati i



procedimenti sanzionatori previsti dall'art. 11-bis della legge 21/1992.

4.4 Entrata in vigore del regime sanzionatorio e moratoria delle sanzioni di cui all'art. 85CDS

Il comma 4 dell'art. 10-bis del decreto-legge 135/2018, come modificato dalla legge n. 12/ 2019, ha stabilito che le sanzioni di cui all'art. 11-bis della legge 21/1992, relative all'inosservanza degli artt. 3 e 11 della stessa legge, si applichino dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. La norma ha stabilito, altresì, la sospensione, per lo stesso periodo, dell'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 85, commi 4 e 4-bis del Codice della Strada, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente. Saranno, dunque, sanzionabili le ipotesi di esecuzione del servizio di noleggio con conducente con veicoli non adibiti a tale uso.

Nonostante la formulazione della norma [19], la moratoria sopraindicata si ritiene debba essere letta alla luce delle disposizioni generali e dei principi che regolano la successione delle norme nel tempo [20] e, in ragione di ciò, il termine dei 90 giorni da essa previsto deve essere riferito alla data di entrata in vigore della legge n. 12/2019, di conversione del decreto-legge 135/2018. In altre parole è ragionevole considerare che la predetta moratoria produca i suoi effetti fino al **14 maggio 2019** [21].

5 ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il decreto-legge 135/2018, come modificato dalla legge di conversione n. 12/ 2019, oltre a quanto previsto nelle disposizioni già esaminate, ha disciplinato la materia anche con i seguenti commi:

• **comma 2:** secondo cui il decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, che dovrà indicare le specifiche del registro di servizio elettronico, deve essere adottato entro il 30 giugno 2019;

• **comma 3:** prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme in esame, e quindi entro il 13 febbraio 2020, debba essere istituito un registro informatico pubblico nazionale presso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella piattaforma informatica, dovranno registrarsi le imprese che svolgono il servizio di taxi e le imprese che svolgono servizio di noleggio con conducente, quando eseguiti con autovetture, motocarrozzette e natanti [22]. Le specifiche tecniche di attuazione e le modalità di registrazione saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

• **comma 5:** abroga l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, che aveva previsto l'emanazione di un decreto interministeriale per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, il cui termine per l'emanazione era stato prorogato, da ultimo sino al 31 dicembre 2018.

• **comma 6:** prevede la sospensione fino al completo funzionamento del registro nazionale delle imprese di cui si è detto in precedenza, del rilascio di autorizzazioni per

l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante. Potranno continuare ad essere rilasciate le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente con velocipedi e veicoli a trazione animale in quanto, i titolari di questi servizi non sono tenuti alla registrazione nel registro informatico pubblico nazionale da istituire nella banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

• **comma 7:** abroga l'art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che aveva sospeso l'efficacia delle modifiche introdotte dall'art. 29, comma 1-quater del decreto legge 30/12/2008 n. 207 sino al 31 marzo 2010, rendendo le modifiche in parola pienamente e concretamente vigenti ed efficaci;

• **comma 8:** prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

* * *

Nello spirito di collaborazione tra istituzioni, anche in vista di successivi interventi idonei ad affinare le indicazioni operative e considerare anche eventuali particolari casistiche presenti sul territorio, si sarà grati se entro il 30 giugno 2019 codesti uffici vorranno far conoscere eventuali criticità rilevate nella prima fase di applicazione delle presenti indicazioni operative.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

[1] Rispetto al testo originario della legge 21/1992, il decreto-legge 135/2018 ha inserito la possibilità che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente, siano effettuate oltre che presso la rimessa anche presso la sede del vettore, e che possono essere effettuate con strumenti tecnologici. Con questa previsione, è stato definitivamente stabilito con legge quanto già era stato considerato lecito dal Consiglio di Stato con Parere del 23 dicembre 2015, n. 03586, in considerazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, che ha determinato l'affermazione e la diffusione di diverse piattaforme online che agevolano l'incontro tra domanda e offerta del servizio di trasporto di passeggeri non di linea, con effetti positivi sulla dinamica dei prezzi e sulla qualità del servizio.

[2] L'art. 8, comma 3 della legge 21/1992 (modificato dall'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 207/2008) prevede che, per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Quest'ultima indicazione, deve essere, tuttavia, oggi letta in combinato con il contenuto dell'art. 3, comma 3 della legge 21/1992, che prevede anch'esso questo obbligo, ma stabilisce che l'ubicazione nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, è riferita ad almeno una rimessa che è nella disponibilità del vettore, atteso che quest'ultimo, oggi può disporre di altre rimesse ubicate in altri comuni.

[3] V. art. 3, comma 3 (introdotto dall'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 207/2008 e poi modificato dal decreto-legge 135/2018).

[4] L'intesa doveva essere raggiunta entro il 28 febbraio 2019. Tuttavia, il termine non può ritenersi perentorio e non esclude la possibilità di adozione di decisioni successive. In mancanza di diversa decisione, i vettori possono disporre di tutte le rimesse che vogliono all'interno della



provincia o città metropolitana ovvero, nelle regioni Sicilia e Sardegna in tutti i comuni delle rispettive regioni.

[5] L'indicazione della provincia o area metropolitana, è stata introdotta dal decreto-legge 135/2018 mentre con le modifiche introdotte dall'art. 29, comma 1-quater del decreto legge 207/2008, il riferimento era ad altri comuni. La nuova formulazione è stata introdotta perché il vettore, avendo la possibilità di avere altre rimesse in altri comuni all'interno della provincia o area metropolitana, di fatto è già autorizzato a operare all'interno della provincia.

[6] La deroga è applicabile solo se la conferenza unificata di cui all'art. 3 non abbia deliberato diversamente in merito alle rimesse che il titolare dell'autorizzazione può avere in altri comuni della provincia o area metropolitana. Per effetto del combinato disposto del comma 1 e del comma 9 dell'art. 10-bis del decreto-legge 135/2018, se sarà deliberato diversamente, non sarà possibile usufruire della deroga sino al 13/02/2021, viceversa, si potrà usufruire della deroga sino al 13/02/2021 e iniziare una singola corsa da luogo diverso rispetto a dove è situata la rimessa. Ad oggi non risultano atti deliberativi assunti in materia dalla Conferenza Unificata.

[7] La registrazione può avvenire anche successivamente alla conclusione del contratto, fermo restando l'obbligo della data certa non successiva al 29 gennaio 2019.

[8] Si rammenta che il servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b), della legge 21/1992, può essere svolto con autovetture, motocarrozzette, velocipedi, natanti e veicoli a trazione animale. Si evidenzia, inoltre, che per gli autobus, invece, è prevista una disciplina speciale contenuta nella legge 218/2003.

[9] Il riferimento ai veicoli immatricolati, esclude la possibilità che i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non soggetti a immatricolazione (velocipedi e veicoli a trazione animale), possano usufruire di questa possibilità.

[10] Sebbene il comma 4-ter dell'art. 11 della legge 21/1992 utilizzi il termine "fermata", si ritiene che la norma intenda fare riferimento ad una condotta più ampia rispetto a quella definita dall'art. 157 CdS. Infatti, non essendo permessa la sosta in posteggio di stazionamento, non sarebbe stato necessario prevedere una deroga specifica per consentire la fermata, già di per sé non vietata.

[11] Il formato elettronico è stato introdotto dal decreto-legge 135/2018 mentre l'art. 29, comma 1-quater del decreto-legge 207/2008, aveva introdotto l'obbligo del foglio di servizio generico che quindi doveva essere in formato cartaceo.

[12] Elementi essenziali: targa del veicolo; nome del conducente; data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio.

[13] La circostanza per la quale un conducente esibisca un foglio di servizio in formato cartaceo compilato da oltre quindici giorni, non esclude che possa dar corso alla contestazione di una sanzione rilevata dalla lettura dello stesso.

[14] Molti Comuni, peraltro, hanno già disciplinato la materia. V ad esempio, Comune di Roma delibera n: 282 del 2012.

[15] Introdotto dalla legge n. 12/ 2019.

[16] Questa possibilità era presente nel testo originario della legge 21/1992, ma successivamente eliminata a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

[17] L'art. 3 riguarda chi svolge il servizio di noleggio con conducente e si riferisce allo stazionamento all'interno della rimessa e all'ubicazione della sede operativa e della rimessa. L'art. 11 si rivolge anche a chi svolge il servizio di taxi, e riguarda alcuni obblighi e divieti in capo a questi soggetti.

[18] Si prevede la sospensione dal ruolo per un mese alla prima inosservanza, due mesi alla seconda, tre mesi alla terza e la cancellazione alla quarta violazione. Il ruolo è istituito presso la camera di commercio ai sensi dell'art. 6 della legge 21/1992.

L'iscrizione al ruolo è requisito indispensabile per il rilascio della licenza o autorizzazione e per esercitare l'attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

[19] Il comma 4 dell'art. 10-bis (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea) infatti, fa decorrere la data di cessazione della moratoria dall'entrata in vigore del "presente decreto" senza precisare a quale decreto intende riferirsi, visto che, nell'originaria formulazione del decreto-legge 135/2018 non erano previste disposizioni che riguardavano l'attività in argomento.

[20] Le nuove disposizioni sono state introdotte in sede di conversione del decreto-legge 135/2018 attraverso emendamenti innovativi. Nessuna disposizione sulla materia in argomento, infatti, era contenuta nelle disposizioni del decreto-legge 135/2018, e il decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143 è stato abrogato. La natura innovativa delle disposizioni emendative, alla luce dei consolidati indirizzi dottrinali e giurisprudenziali in materia (v sul tema, ad esempio, Cass. pen, sez. I, 21 maggio 1998 n. 7451) e in coerenza con le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 400/1988, induce a ritenere che i relativi dispositivi entrino in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[21] Il servizio studi del Senato, nel documentare l'attività parlamentare che ha portato alla stesura del decreto legge 135/2018, a pagina 105 del relativo dossier afferma che l'entrata in vigore del decreto-legge corrisponde a quello di entrata in vigore della legge di conversione, e quindi al 13 febbraio 2019.

[22] Sono esclusi, quindi, per il servizio di taxi i veicoli a trazione animale, e per il servizio di noleggio con conducente, i velocipedi e i veicoli a trazione animale.

...

L.R. 30.07.1996, n. 22: Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici non di linea per via di terra.

CAPO I

Disposizioni generali

1. Finalità e delega.

1. Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti pubblici nel quadro di una visione integrata del servizio, la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea per via di terra.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative della regione è delegato alle province ed è svolto dalle province medesime e dai comuni in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

CAPO II

Trasporto in servizio pubblico non di linea

2. Definizione.

1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.



2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra:

- a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale.

3. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

- a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
- b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
- c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.

2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.

3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.

5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dai comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il servizio da e per l'aeroporto.

4. Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi.

3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. È vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.

4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

6-bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed

esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.

5. Caratteristiche e verifiche dei veicoli.

1. I veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere muniti di apposita carta di circolazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 12 della legge n. 21/92.

1-bis. È vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.

1-ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.

2. L'autorità competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni può prevedere, per particolari esigenze, ulteriori prescrizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche dei veicoli.

3. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti a verifica da parte delle autorità di cui al comma 2, che accerta la loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo.

6. Competenze regionali.

1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, sentite le province, in relazione alle tipologie di servizio definite all'articolo 2, comma 2, i contingenti di licenze ed autorizzazioni assentibili dai comuni.

2. I contingenti di cui al comma 1, sono determinati sulla base dei seguenti indicatori:

- a) popolazione residente nel territorio comunale;
- b) domanda di mobilità;
- c) servizi di trasporto pubblico locale esistenti e loro integrazioni con altri sistemi di trasporto;
- d) flusso turistico di cura, o di soggiorno;
- e) presenza di strutture economico-produttive;
- f) trasporto disabili, garantendo una percentuale almeno pari al cinque per cento del numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate.

7. Deleghe alle province.

1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea;
- b) la vigilanza sull'uniformità dei regolamenti al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza entro l'ambito provinciale;
- c) la nomina della Commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità dei conducenti dei veicoli, di cui all'articolo 11;
- d) ...
- e) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneità morale e professionale per l'esercizio del servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso;



- f) l'approvazione dell'elenco, risultante dall'esame di cui alla lettera e), con obbligo di comunicazione alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura, presso la quale è istituito il relativo ruolo dei conducenti;
- g) l'adozione di norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio nelle zone caratterizzate da intensa conurbazione, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2;
- h) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze e delle autorizzazioni.

8. *Competenze comunali.*

1. Le funzioni amministrative dei comuni, nel quadro del vigente ordinamento statale, riguardano:

- a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea secondo i criteri stabiliti nell'articolo 9;
- b) il rilascio della licenza del servizio di taxi;
- c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente;
- d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità delle licenze e autorizzazioni;
- e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza o di autorizzazioni;
- f) la costituzione e nomina della Commissione consultiva comunale di cui all'articolo 13;
- g) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 21/92.

2. I comuni sono tenuti a comunicare annualmente le tariffe alle province e alle camere di commercio.

3. I comuni che non sono dotati di servizio di taxi possono autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche determinate.

4. I comuni, nell'ambito o in prossimità di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate, ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente.

In tale ipotesi il servizio deve essere svolto, a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza diretta nell'ambito territoriale del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

9. *Regolamenti comunali.*

1. I regolamenti per la disciplina dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consultiva comunale, ed approvati dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

2. I regolamenti devono stabilire:

- a) il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio nell'ambito dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 6;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) le caratteristiche, le verifiche e i controlli dei veicoli;

d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:

a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai fini delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonché la composizione delle relative commissioni di concorso;

b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;

c) le modalità per il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni;

d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;

e) gli obblighi dei sostituti alla guida nell'esercizio del servizio pubblico;

f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;

g) le aree destinate allo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio pubblico;

h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;

i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del trasporto e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza;

l) la procedura per la definizione dei reclami;

m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse.

4. Le modalità per lo svolgimento del servizio di cui al comma 2, lettera b), comprendono la possibilità di utilizzare anche per il servizio di taxi le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché l'eventuale esonero dall'obbligo del tassometro per il servizio di taxi, nei comuni con le caratteristiche individuate in applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 21/92.

10. *Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.*

1. Le province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea e, ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale.

...

3. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal D.lgs. n. 285/92 recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice della strada.

4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo superamento di un esame sostenuto davanti alla competente commissione tecnica provinciale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza delle norme dettate dal Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e dai regolamenti locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche e di toponomastica.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio



del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

...

13. Commissione consultiva comunale.

1. E' istituita, presso ciascun comune, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e g).

2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti indicati dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 21/92, anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.

14. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge n. 443/85;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

15. Modalità per rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera d), il requisito dell'iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nella società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale cui sia

affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni. ...

3. L'aver esercitato l'attività di sostituzione di cui all'articolo 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

16. Sostituzione alla guida.

...

2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116 del D.lgs. n. 285/92 ed agli articoli 310 e 311 del DPR n. 495/92, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 10.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge n. 230/62. A tal fine l'assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice civile.

...

17. Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;



b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

18. Trasporto disabili.

1. I comuni, in conformità a quanto previsto nell'articolo 14 della legge n. 21/92 e nell'articolo 26 della legge n. 104/92, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti disabili, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti disabili non deambulanti.

...

CAPO III Vigilanza e sanzioni

...

20. Sanzioni amministrative.

1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai regolamenti di cui all'articolo 9, nonché per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle relative somme, si applicano le norme contenute nella legge regionale n. 10/77 e nella legge n. 689/81 così come integrata dal Titolo VI del Codice della strada.

21. Attività di vigilanza.

1. La regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla presente legge.

2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata dai funzionari del comune, della provincia e della regione, all'uopo incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.

22. Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza.

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;

d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;

e) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;

f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;

g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;

h) non applica le tariffe in vigore.

2. Il sindaco segnala all'autorità competente al rilascio della carta di circolazione del veicolo l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

3. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.

23. Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza.

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 22, comma 1, il comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

2. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

24. Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada, è stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da € 50,00 a € 200,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla presente legge.

...

D.M. 19-11-1992: Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi.

1. La colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere bianca, con fattore di luminanza minimo 0,34...

L'obbligo di colorazione bianca non si estende a eventuali fregi ed accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali ad esempio le fasce laterali paraurti.



2. Le autovetture di cui all'art. 1 possono, ove previsto dai regolamenti comunali e secondo quanto da questi stabilito, recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centimetri. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cm².

D.M. 20.04.1993: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

1. Campo di applicazione.

1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano ai trasporti di passeggeri eseguiti in virtù di contratti di trasporto stipulati da imprese di autonoleggio che esercitano il servizio con autovettura ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 21/92.

2. Elementi estranei al calcolo delle tariffe.

1. Ai fini del calcolo delle tariffe non vengono computati i tempi di sosta, i pedaggi, le tasse di transito, l'aria condizionata ed altre simili prestazioni il cui prezzo va considerato caso per caso.

3. Componenti del costo di produzione.

1. Il costo di produzione del servizio pubblico di noleggio con conducente è ripartibile in quattro componenti:

- 1) costi proporzionali alla percorrenza;
- 2) costo del personale di guida;
- 3) costo per la disponibilità del veicolo;
- 4) spese di struttura.

2. Negli articoli successivi si specificheranno per ognuna delle quattro voci di costo individuate i singoli elementi costitutivi e le modalità del calcolo.

4. Costo proporzionale alla percorrenza.

1. Il costo proporzionale alla percorrenza si esprime come prodotto tra la percorrenza del servizio ed un costo unitario in L./km costante per vetture della stessa dimensione.

5. Costo unitario: valore delle sue componenti.

1. Il costo unitario di cui al precedente articolo risulta dalla somma dei valori delle seguenti componenti: carburante, lubrificante, pneumatici, manutenzione e riparazioni, spese supplementari.

2. Il valore delle varie componenti del costo unitario si determina secondo quanto segue:

a) carburante: per ciascun tipo dimensionale di vettura si determina il consumo medio unitario (lt/km) rilevabile per veicoli in normali condizioni di efficienza. Moltiplicando tale consumo per il prezzo ufficiale del carburante per trazione (L./lt) IVA esclusa, si ottiene il costo unitario in L./km;

b) lubrificanti: si considerano le sostituzioni di lubrificante prescritte dalla Casa costruttrice per motore, cambio, ponte ecc. cui si aggiungono i rabbocchi tra una

sostituzione e l'altra. Tali consumi unitari si moltiplicano per il costo di listino, IVA esclusa, del tipo di lubrificante più usato;

c) pneumatici: si considera il prezzo, IVA esclusa di un treno di quattro coperture e lo si rapporta alla percorrenza realizzabile mediamente con una copertura (espresso in km);

d) manutenzione e riparazione: questa voce comprende le spese per la piccola manutenzione e per la revisione complessiva del veicolo o di singoli elementi dello stesso programmata a scadenze regolari nell'arco della vita commerciale del veicolo (da 3 a 5 anni a seconda del tipo) più una congrua percentuale di interventi per riparazioni impreviste. A titolo puramente indicativo si fa presente che dai risultati di analisi sui consumi di materiali di ricambio e sui tempi di lavorazione, il costo chilometrico risulta per questa voce pari, in genere, al 33% dell'intero valore del costo proporzionale alla percorrenza. La somma dei costi di cui ai precedenti punti andrà, quindi, incrementata di una percentuale pari alle spese a tal fine effettuate;

e) spese supplementari: quali riscaldamento, pulizia ecc. Anche con riferimento a queste spese, a titolo puramente indicativo si fa presente che, in base alle medie che risultano per un'ampia casistica esse comportano, l'incremento di una percentuale pari, in genere, al 5% in più.

6. Costo del personale di guida.

1. Il costo del personale di guida si compone di due parti: costo base e prestazioni aggiuntive. Il costo base pro-capite costituisce una spesa fissa nel corso dell'anno che, divisa per il numero annuo di giornate di lavoro effettivo per dipendente, costituisce la spesa fissa giornaliera.

2. Le «prestazioni aggiuntive» sono sostenute solo se il servizio le richiede in funzione dei tempi di lavoro e delle altre caratteristiche (si tratta di quote orarie di retribuzione maggiorata, trasferte, ecc.).

7. Determinazione del valore del costo del personale di guida.

1. Il costo base mensile di cui al precedente articolo si determina tenendo conto degli istituti contrattuali (minimo tabellare, scatti di anzianità, contingenza media dell'anno, competenze accessorie, indennità, accordi, ratei di 13^a e 14^a mensilità), degli oneri sociali a carico della azienda e dei ratei di accantonamento e rivalutazione del fondo trattamento di fine rapporto. Il costo giornaliero si determina dividendo il costo annuale per il numero di giornate di lavoro effettivo nell'anno.

2. Il costo delle prestazioni aggiuntive si determina in base alle norme contrattuali ed all'indennità di contingenza media dell'anno.

8. Costo per la disponibilità del veicolo.

1. Il costo per la disponibilità del veicolo comprende ammortamento ed interessi sul capitale, assicurazione R.C. e incendio, tassa di circolazione.

2. Nell'arco dell'anno queste spese rappresentano un onere fisso: il costo giornaliero è pari a tale onere diviso per il numero medio annuo di giornate di impiego di ciascuna autovettura.



9. Determinazione del valore delle componenti del costo per la disponibilità del veicolo.

1. Il valore delle singole componenti del costo di cui all'art. 8 si determina secondo quanto segue:

- a) la tassa di possesso è stabilita per legge secondo le diversificazioni tariffarie regionali;
- b) per l'assicurazione R.C. si fa riferimento ai massimali previsti per legge e alle tariffe diversificate per tipologia e per regione;
- c) l'ammortamento delle autovetture si determina considerando una vita commerciale di circa 4 anni, con valore residuo del 20% a fine periodo. La quota annua di ammortamento risulta, pertanto, intorno al 20% del valore.

Alla rata di ammortamento si aggiunge la rata di interessi a scalare, al tasso delle prime rate maggiorato di un punto. Ammortamento ed interessi si determinano con riferimento al prezzo di listino del veicolo nuovo uguale od equivalente in grado di assicurare al termine del periodo i mezzi finanziari per il rinnovo del mezzo.

2. La spesa fissa annua per autovettura si determina come somma dei termini di cui sopra. La spesa fissa giornaliera si ottiene dividendo questa spesa fissa annua per il numero medio di giornate di impiego per veicolo.

10. Spese di struttura.

1. Le spese di struttura comprendono le spese di direzione, amministrazione e generali, l'ammortamento (o affitto) e manutenzione della rimessa e degli impianti, le spese finanziarie e fiscali, il margine di profitto.

2. Le spese di struttura possono essere espresse con una percentuale (o coefficiente di struttura) degli altri costi come sin qui individuati.

11. Calcolo delle tariffe.

1. In base ai costi delle varie componenti come sopra individuate si determinano le tariffe considerando: per le tariffe minime un coefficiente di struttura pari al 15%; per le tariffe massime un coefficiente di struttura pari al 45%.

C - REGOLAMENTI COMUNALI E DISPOSIZIONI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA

Regolamento per l'accertamento dei requisiti d'idoneità ai fini della iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71/38154 del 26.8.1998): art. 12

12. Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

1. La Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Treviso cura la tenuta del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato nelle seguenti sezioni e secondo le modalità indicate nel protocollo d'intesa siglato fra le parti e di seguito riportate:

a) sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente;

b) sezione conducenti di motocarrozze adibite a servizi di taxi e noleggio con conducente,

c) sezione conducenti di veicoli a trazione animale adibiti a servizi di taxi e noleggio con conducente

TENUTA DEI RUOLI

Per la tenuta del suddetto ruolo, la Camera di Commercio deve tener conto dei seguenti elementi:

- numero progressivo di iscrizione nel rispetto dell'ordine dei provvedimenti provinciali d'iscrizione
- dati anagrafici dell'interessato rilevabili dal provvedimento provinciale;
- indicazione della o delle sezioni cui l'interessato è stato iscritto,

La data di iscrizione al ruolo corrisponde alla data indicata nel provvedimento adottato dalla Provincia,

REVISIONE DEI RUOLI

I ruoli sono soggetti a revisione, disposta con cadenza quinquennale dalla Giunta Provinciale, al fine di accertare la permanenza, in capo alla totalità degli iscritti, dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione, per fatti intervenuti successivamente alla data dell'iscrizione stessa.

Gli iscritti ai ruoli sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia di Treviso e alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo. Le annotazioni che non danno luogo ad emanazione di provvedimento (es. variazione del domicilio) sono registrate a cura della Camera di Commercio su semplice comunicazione da parte della Provincia.

Si procede altresì alla revisione di carattere straordinario, nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti autorità, la perdita temporanea o definitiva da parte di un iscritto di alcuni dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.

In relazione all'accertamento positivo della perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti d'iscrizione, la Camera di Commercio provvede di conseguenza alla sospensione o alla cancellazione dal ruolo, su segnalazione della Provincia di Treviso.

DIRITTI DI ISCRIZIONE AI RUOLI E DI SEGRETERIA

L'iscrizione ai ruoli è soggetta al pagamento alla Camera di Commercio di un diritto secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia, nella misura vigente al momento dell'iscrizione.

Sono inoltre assoggettati a diritto di segreteria, nella misura vigente al momento del rilascio, i rilasci delle certificazioni di iscrizione e le denunce di variazione e cancellazione, con esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità.

Le certificazioni, rilasciate su carta intestata dall'Ente camerale, sono a firma del funzionario delegato dal Segretario Generale.

Verrà inibito il rilascio di certificati a coloro che non avranno versato il diritto di iscrizione.

Le entrate per diritti sono di spettanza della Camera di Commercio.



D - REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, ASSICURAZIONI E REGIME FISCALE

L. 08.08.1985, n. 443: Legge-quadro per l'artigianato: artt. 2-7

2. Imprenditore artigiano.

1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

3. Definizione di impresa artigiana.

1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi,...
2. E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
 - a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
 - b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.
5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso,

l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Limiti dimensionali.

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
...
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
...
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
 - 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge n. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
 - 2) non sono computati i lavoratori a domicilio ..., sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
 - 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
 - 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
 - 5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
 - 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

5. Albo delle imprese artigiane.

1. E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del RD n. 2011/34.
...
4. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
5. L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
6. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
...
8. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo



comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

9. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689/81.

...

7. Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.

1. La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del DPR n. 616/77, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma.

2. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

3. La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.

4. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

5. Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

6. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

D.Lgs.C.P.S. 14.12.1947, n. 1577: Provvedimenti per la cooperazione: artt. 22, 23, 27

22. Numero minimo dei soci delle cooperative.

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione.

In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società.

...

23. Requisiti dei soci delle cooperative.

I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprie imprese identiche o affini a quella della cooperativa. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

...

27. Consorzi di società cooperative.

Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

- a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre;
- b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la metà.

...

L. 03.04.2001, n. 142: Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore: artt. 1, 3, 4

1. Soci lavoratori di cooperativa.

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di



lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

3. *Trattamento economico del socio lavoratore.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300/70, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggioranza retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del D.lgs.C.p.S. n. 1577/47, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge n. 59/92.

...

4. *Disposizioni in materia previdenziale.*

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

...

D.Lgs. 07.09.2005 n. 209: Codice delle assicurazioni private: artt. 122, 127, 128, 129.

Capo I - Obbligo di assicurazione

122. *Veicoli a motore.*

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo

2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada..

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

127. *Certificato di assicurazione e contrassegno.*

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.

...

128. *Massimali di garanzia.*

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

...

129. *Soggetti esclusi dall'assicurazione.*

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

...



b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

D.P.R. 26.10.1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: art. 10 n. 14, tabella A parte III, n. 127-novies

10. Operazioni esenti dall'imposta.

1. Sono esenti dall'imposta:

...

14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza (taxi)..... Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

...

tabella A

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%

...

127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'art. 10, numero 14) del presente decreto.

D.P.R. 21.12.1996, n. 696: Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi: artt. 1, 2

1. Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale.

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del DPR n. 633/72, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 413/91, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale .., ovvero dello scontrino fiscale .., con l'osservanza delle relative discipline.

...

2. Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione.

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

...

l) le prestazioni .. di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi..;

...

p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti dei portatori di handicap;

...

Circolare 14.01.1998 n. 7: Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate

Sintesi: Le prestazioni di trasporto di persone e del relativo bagaglio al seguito .. sono imponibili ai fini IVA con aliquota del 10% .. se derivanti da servizio di noleggio con conducente.

E - NOZIONI DI TOPONOMASTICA E GEOGRAFIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE E DEL COMUNE CAPOLUOGO

Si richiede la conoscenza delle principali strade provinciali, regionali, statali ed autostrade, degli itinerari di collegamento tra i comuni della provincia di Treviso, dell'ubicazione dei principali monumenti ed edifici pubblici quali edifici istituzionali, impianti sportivi, stazioni ferroviarie e del trasporto pubblico su gomma, aeroporti ecc.; per il comune capoluogo si richiede la conoscenza dello stradario cittadino nonché dell'ubicazione dei principali monumenti ed edifici pubblici quali edifici istituzionali, impianti sportivi, stazioni ferroviarie e del trasporto pubblico su gomma, aeroporti ecc.

F - ELEMENTARI COGNIZIONI DI PRIMO SOCCORSO E NOZIONI COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

Con il termine di primo soccorso s'intende il primo aiuto, la prima modalità di assistenza prestata alla/e vittima/e di un malore e/o di un trauma, in attesa dell'intervento di personale qualificato e dotato di mezzi idonei che deve essere chiamato telefonicamente ad accorrere sul posto nel più breve tempo possibile.

Oltre alla chiamata occorre assicurare, per quanto possibile, la sopravvivenza dell'infortunato ed evitare l'insorgenza di ulteriori lesioni conseguenti ad un mancato soccorso o ad un soccorso scorretto o inadeguato in attesa dell'arrivo di soccorritori professionali.

In caso di incidente stradale vige l'obbligo di fermarsi. La violazione comporta delle pesanti sanzioni sia amministrative che penali.

L'art. 189 del Codice della Strada disciplina il comportamento in caso di incidente (*articolo riportato nella dispensa in corrispondenza della materia contrassegnata dalla lettera A*).

L'art. 593 del Codice Penale impone, a chi trovi un corpo che sia o che sembri inanimato o in evidente difficoltà o pericolo di vita, l'immediata assistenza e l'allerta istantanea delle autorità e dei soccorsi, pena la reclusione fino ad un anno o una multa di 2500 euro.

Non ci si deve improvvisare medici, perché così facendo si rischierebbe di peggiorare la situazione o di causare ulteriori danni (secondo gli articoli 589-590 del codice penale chi presta soccorso deve farlo in modo corretto: in caso di soccorso che provochi un peggioramento o in casi



estremi la morte dell'infortunato, il soccorritore può essere passibile dei reati di lesioni personali o, addirittura, omicidio colposo).

Nostro obbligo è quello di permettere al ferito di essere aiutato e pertanto ci si deve fermare e chiamare i soccorsi.

La chiamata al 118 è una fase cruciale del primo soccorso; infatti le informazioni che si forniscono al servizio di emergenza hanno notevoli conseguenze sulle fasi di soccorso avanzate.

La centrale operativa del 118 può essere contattata da qualsiasi dispositivo di telefonia gratuitamente e 24 ore su 24. Le informazioni da fornire, una volta che ci si è presentati, sono le seguenti:

- 1) Cosa è successo: la dinamica dell'incidente descritta in maniera sintetica serve ad orientare i successivi soccorsi;
- 2) Dove è successo: definire in modo preciso il luogo dell'incidente evita ritardi o inutili perdite di tempo. Nel nostro caso riferimenti stradali, locali o negozi nelle vicinanze possono essere di aiuto;
- 3) Quante sono le persone coinvolte: anche il numero delle persone infortunate è da riferire per permettere ai soccorsi di portare il giusto numero di operatori che devono intervenire sul posto;
- 4) Quali sono le lesioni presenti: una volta accertato lo stato di coscienza e la respirazione andrebbero riferite eventuali lesioni presenti quali ad esempio sanguinamenti, segni di shock, impossibilità ai movimenti, dolore etc.;
- 5) Da quale numero si chiama: la centrale del 118 registra tutte le chiamate e riesce a visualizzare il numero del dispositivo dal quale telefoniamo ma è consigliabile fornire comunque il nostro numero e il nostro nome nel caso vi fossero dei problemi. E' importante poter essere contattabili nel caso fossero necessari ulteriori chiarimenti.

I numeri di emergenza internazionali sono il 112 o il 113, che in Italia risultano collegati rispettivamente ai Carabinieri e alla Centrale di Polizia. Un altro numero di emergenza è rappresentato dal 115 a cui rispondono i Vigili del Fuoco e che può essere contattato nel caso in cui sussistano pericoli che ne rendano necessario l'intervento.

Dopo aver chiamato il 118 sarà bene allertare anche il 112 o il 113 per fare in modo che la "scena dell'incidente" possa essere messa in sicurezza anche da personale specializzato.

Quando capita di assistere a un incidente stradale o di arrivare subito dopo, la prima cosa a cui si deve pensare è la propria incolumità.

La prima regola di un soccorso è pertanto valutare la presenza di eventuali pericoli per sé stessi e per gli infortunati.

Nel caso in cui non dovesse essere possibile allontanare gli infortunati dalla zona di pericolo è necessario limitarsi a chiamare i soccorsi ed attenderne l'arrivo (di fronte a rischi evidenti dobbiamo contattare il 115 ed attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco).

Prima di scendere dal nostro mezzo è indispensabile, oltre che obbligatorio per legge, indossare il giubbotto

catarifrangente che deve essere sempre conservato all'interno dell'abitacolo.

Poi, se non è già stato fatto da altri, è opportuno prendere il triangolo di pericolo e, tenendolo sollevato, andare nel senso opposto di marcia posizionandolo ad una distanza di almeno 100 metri.

Questa operazione va eseguita solo se vi siano adeguati margini di sicurezza (specie in strade a scorrimento veloce: statali, autostrade, etc.).

Se sono presenti dei feriti al centro della strada e non ci sono le condizioni per spostarli (una persona che risponde è cosciente e non va mai mobilizzata a meno che non vi siano dei pericoli imminenti) si può posizionare la propria vettura a loro protezione (attenzione a non puntare i fari in direzione dei veicoli in arrivo).

Se esistono problemi supplementari quali: presenza di cavi elettrici, di materiale esplosivo, corrosivo, infiammabile, di gas occorre allertare immediatamente i Vigili del Fuoco (115) chiedendo spiegazioni su come comportarsi e comunicando eventuali numeri presenti sui cartelli arancioni apposti sui veicoli che trasportano sostanze pericolose. In linea generale le cifre superiori indicano il tipo di pericolo, mentre quelle inferiori la sostanza trasportata.

Una volta messa in sicurezza la scena si procede alla fase successiva: la valutazione degli infortunati.

La prima cosa da fare è quella di controllare lo stato di coscienza.

Lo stato di coscienza è la capacità di una persona di orientarsi nel tempo e nello spazio, di rispondere alle domande e di reagire agli stimoli dolorosi. Tale stato può essere valutato parlando con l'infortunato e toccandolo (senza muoverlo in quanto potrebbe avere riportato dei traumi e prestando attenzione che esso stesso non faccia dei movimenti).

In caso di incidente, infatti, le persone coinvolte possono trovarsi in uno stato di profonda agitazione e spesso tentano di alzarsi anche se in gravi condizioni.

Può verificarsi che la persona non risponda e questo può significare che è solamente incosciente ma con un battito ed un respiro presenti ma potrebbe anche essere in arresto cardiaco.

Se la persona risponde, avrà un battito cardiaco ed un respiro. In qualsiasi posizione si trovi si dovrà evitare di spostarla, a meno che non ci siano dei pericoli immediati che ne mettano a rischio la vita. Si cercherà di tranquillizzare la persona, si faranno delle domande molto semplici per vedere se risponde e si valuterà la presenza di eventuali altre lesioni su cui poter intervenire.

Se la persona non risponde vuol dire che è incosciente. Si deve pertanto valutare il respiro. Purtroppo ciò talvolta può risultare difficile soprattutto se l'infortunato è seduto all'interno del veicolo o per terra in posizione prona. In questi casi può essere necessario stendere la vittima sul dorso. Il torace va preferibilmente scoperto, soprattutto se sono presenti indumenti ingombranti.

Per valutare la respirazione si deve iperestendere la testa. Con una mano sulla fronte e una sotto il mento, si tira indietro il capo e ci si posiziona con la guancia sopra al



volto dell'infortunato, praticando la manovra conosciuta con la sigla GAS: si guardano i movimenti del torace, si ascoltano eventuali rumori uscire dalla bocca e si sente il flusso di aria sulla propria guancia. Tale manovra va effettuata contando a voce alta fino a dieci, per dieci secondi.

Una persona normale a riposo compie circa 12-16 atti respiratori al minuto. Ciò significa che durante dieci secondi se l'infortunato respira si dovranno osservare almeno uno o due atti. Viceversa ci si troverà di fronte ad una situazione di arresto respiratorio. Nel caso in cui la persona incosciente respiri si dovrà posizionarla lateralmente, possibilmente facendosi aiutare dai presenti. Si chiama quindi il 118 comunicando l'accaduto e che ci si trova di fronte ad una persona incosciente ma che respira.

Se dopo aver valutato l'infortunato ci si accorge di essere in presenza di una persona incosciente che respira si deve provvedere ad eseguire la posizione laterale di sicurezza. Tale posizione non è esente da rischi in caso di traumi soprattutto se eseguita da soli ma è indispensabile quando si trova l'infortunato in tale condizione. In caso di incoscienza infatti la muscolatura si rilassa e la lingua tende a cadere all'indietro andando ad ostruire le vie respiratorie. Ciò comporta quindi il rischio di arresto respiratorio e il conseguente arresto cardiaco. La posizione laterale di sicurezza può essere eseguita su entrambi i lati e in ogni caso trascorsi circa 15-20 minuti deve essere ripraticata sul lato opposto.

Tale manovra prevede:

Se la persona incosciente che respira indossa degli occhiali, questi vanno rimossi, ci si posiziona a lato del torace, si allineano gli arti e si porta il braccio dal proprio lato verso l'alto fino ad ottenere tra braccio e avambraccio un angolo minore o uguale a 90°.

Il braccio controlaterale viene invece posizionato con la mano sulla guancia del paziente dal proprio stesso lato.

Si piega la gamba controlaterale e appoggiando una mano sul ginocchio e una sulla spalla insieme si ruota la persona verso di sé. A questo punto delicatamente si iperestende il capo come spiegato sopra e si sistema la mano sotto il mento.

Tutti i movimenti vanno eseguiti lentamente per evitare ulteriori lesioni. Se sono presenti altre persone una si posiziona alla testa e fa eseguire la manovra ad un secondo di modo da ruotare l'infortunato "in asse". In questa posizione la persona può respirare, è stabile, l'eventuale vomito può defluire dalla bocca, e si può nel frattempo, nel caso si fosse da soli, allontanarsi e contattare il 118. La situazione va rivalutata ad intervalli regolari.

Se la persona non risponde e non respira vuol dire che è in arresto cardiorespiratorio.

Quando il cuore si ferma il sangue non scorre più nei vasi e di conseguenza l'ossigeno non arriva più alle cellule. Ogni organo ha una sensibilità diversa alla carenza di ossigeno. In parole povere esistono tessuti che possono sopravvivere anche per diversi minuti o ore o riprendere le loro funzioni normali dopo un certo lasso di tempo. Le cellule nervose purtroppo sono le più sensibili alla carenza di ossigeno. Già dopo pochi minuti si

manifestano i primi segni di sofferenza e nell'arco di circa 5 -10 minuti vanno incontro ad un danno irreversibile e alla morte.

Per questo motivo se si trova una persona in arresto cardiaco e non si fa niente può anche succedere che poi arrivi l'ambulanza e i soccorritori riescano a far ripartire il cuore ma con conseguenze permanenti sul sistema nervoso. Detto questo appare chiaro e fondamentale il nostro ruolo sul luogo dell'incidente.

In presenza di una persona in stato di incoscienza e che non respira, si chiama subito il 118 e si iniziano le manovre rianimatorie. Non serve controllare il polso in quanto valutare il polso carotideo è una manovra che richiede esperienza e si rischierebbe di non valutare correttamente la situazione. Comunque un infortunato che non respira o è in arresto cardiaco o di lì a poco il cuore si fermerà per mancanza di ossigeno.

Si parte dal massaggio cardiaco. Si eseguono 30 compressioni. Finite le compressioni si passa alle ventilazioni. Se ne eseguono due e quindi si riprende con il massaggio.

Il massaggio cardiaco ha la funzione di comprimere il cuore tra lo sterno e il dorso del paziente in modo da svuotarlo e permettere al sangue di circolare nei vasi.

Per eseguirlo correttamente è necessario conoscere le seguenti manovre: la persona deve essere stesa in posizione supina su di una superficie rigida (il massaggio praticato su di un materasso ha gran poca efficacia). Il torace deve essere libero da indumenti; se si è eseguita correttamente la sequenza lo si avrà già scoperto per valutare la respirazione.

Ci si inginocchia a lato del paziente. Per cercare il punto ove praticare le compressioni la manovra consigliata, perché immediata è la seguente: si posizionano le mani al centro del torace sulla parte centrale dello sterno all'altezza dei capezzoli.

E' importante non stare troppo in basso sulla punta perché in questo modo si possono procurare dei traumi addominali. E' altrettanto importante non stare troppo in alto perché altrimenti il massaggio è inefficace. Se le mani non sono in centro al torace ma di lato sulle coste si rischiano anche delle fratture.

Queste sono possibili anche quando le mani si trovano nella posizione corretta e non devono essere motivo di interruzione del massaggio stesso. Ricordiamo che ci si trova di fronte ad una persona in arresto cardiorespiratorio e ciò ha la priorità su tutto. Solo la parte inferiore del palmo della mano deve appoggiare sullo sterno. Le dita dell'altra mano posta sopra la prima devono essere incrociate.

Se si comprime il torace con l'intera mano si va ad esercitare una pressione anche sulle coste con i rischi già spiegati sopra. Le braccia durante le compressioni devono essere tese e perpendicolari al torace del paziente. Se si piegano i gomiti non si utilizza l'energia necessaria e si perde forza ed efficacia, oltre all'affaticamento precoce.



Un massaggio ben eseguito è molto faticoso. Il torace deve essere abbassato di circa 4-5 cm. Le mani non devono mai perdere il contatto, le compressioni devono essere il più fluide possibili e non dei colpi. Ogni volta che si comprime si deve successivamente rilasciare per permettere al cuore di riempirsi di sangue. La durata delle compressioni è uguale a quella delle distensioni. La frequenza che si deve mantenere è di circa 100 compressioni al minuto.

La ventilazione si può effettuare fondamentalmente con due tecniche: la respirazione bocca a bocca e quella bocca naso. La seconda si usa solitamente solo quando non sia possibile la prima.

Ci si inginocchia a lato del paziente vicino alla testa. La testa deve essere iperestesa come nella manovra di controllo del respiro. Per farlo si deve appoggiare una mano sulla fronte e l'altra sotto il mento. Anche questo movimento va eseguito il più lentamente possibile.

Con il pollice e l'indice della mano che si appoggia alla fronte si deve chiudere il naso mentre con l'altra mano si cerca di tenere aperta la bocca del paziente o perlomeno di non esercitare una pressione sotto il mento. A questo punto si deve insufflare l'aria. Si prende un respiro normale e si soffia la propria aria nella bocca del paziente. Le proprie labbra devono essere appoggiate intorno alla bocca della persona. Subito si ruota la testa verso il torace per vedere se si muove, ovvero se l'aria esce. Si esegue una seconda ventilazione.

La ventilazione è una manovra che può suscitare per ovvii motivi un rifiuto in chi la deve eseguire su di un estraneo. Si precisa che il personale laico non è tenuto per legge ad eseguire tale tecnica se non se la sente. In tal caso può limitarsi al solo massaggio cardiaco da eseguire senza interruzioni mantenendo una frequenza di circa 100 compressioni al minuto. Esistono comunque in commercio i cosiddetti "face shield" che sono dei piccoli teli plastificati con un filtro di carta al centro che si possono utilizzare per eseguire questa manovra.

La rianimazione va continuata:

- fino all'arrivo del personale sanitario; solo un medico può diagnosticare la morte e decidere l'interruzione delle manovre;

- fino all'esaurimento delle forze: il massaggio cardiaco è molto faticoso e ci si potrebbe trovare nella condizione di non riuscire più a continuare;

- fino alla comparsa di qualche segno di vita: se si osserva un movimento o un colpo di tosse si controllerà se c'è il respiro e in caso positivo si interromperà la rianimazione, si verificherà lo stato di coscienza e se assente si metterà l'infortunato in posizione laterale di sicurezza.

In tutti gli altri casi si deve proseguire.

Lo stato di shock consiste in una alterazione dell'apparato cardiocircolatorio.

Esistono diversi meccanismi attraverso cui si può realizzare ma per quanto riguarda gli incidenti stradali due sono gli eventi principali: la perdita di sangue e i gravi traumi vertebro-midollari.

In entrambi i casi il risultato finale è una diminuzione della irrorazione sanguigna e quindi un insufficiente apporto di ossigeno alle cellule dei vari tessuti.

Inizialmente tali fenomeni sono reversibili ma se i fattori che hanno determinato lo shock non vengono prontamente corretti si assiste ad una progressione verso un danno irreversibile e quindi alla morte del paziente. E' di fondamentale importanza riconoscere questa grave situazione e provvedere alle manovre adeguate.

Se una persona subisce un trauma ed inizia a perdere sangue il sistema circolatorio si svuota. Il nostro organismo mette in atto una serie di meccanismi di difesa restringendo i vasi e dirottando il sangue principalmente verso gli organi più importanti. La cute diventa fredda e pallida, il polso rapido e quando il compenso non è più sufficiente la pressione scende. Le lesioni attraverso cui l'infortunato può perdere sangue sono rappresentate dalle emorragie esterne, da quelle interne, come spiegato dopo, e dalle fratture. In questi ultimi due casi la dinamica dell'incidente, il racconto di eventuali testimoni o le informazioni da parte del paziente possono aiutare ad orientarci in tale direzione.

Le lesioni devono essere sempre sospettate fino a prova contraria. Come prima cosa quindi si deve valutare se ci sono delle emorragie evidenti e cercare di tamponarle con le manovre spiegate più avanti. La protezione termica è di fondamentale importanza nello stato di shock e in generale in tutti gli infortuni. La perdita di calore può aggravare ulteriormente la situazione.

Si provvede pertanto a procurarsi una coperta o degli indumenti

Esiste una cosiddetta posizione antishock che prevede il sollevamento degli arti inferiori per favorire la circolazione verso gli organi vitali ma può essere effettuata solo nel caso si abbia la certezza che non esistano lesioni in tale sede e alla colonna. In questa ultima evenienza, se il midollo spinale è stato lesionato si può instaurare uno stato di shock dovuto ad una perdita dei meccanismi di vasocostrizione spiegati sopra.

Con il termine emorragia si intende la fuoriuscita di sangue dal sistema circolatorio.

Se il sanguinamento è visibile perché sono presenti delle ferite si parlerà di emorragia esterna. E' altrettanto importante però tenere presente che spesso, e ciò vale in particolar modo nei traumi gravi, il sangue si può raccogliere in cavità all'interno dell'organismo e non dare segni diretti di sé. E' proprio in questi casi che è fondamentale capire la gravità della situazione ed agire prontamente.

In un incidente motociclistico così come in caso di impatti a forte velocità si dovrebbe sempre sospettare anche in assenza di segni evidenti un sanguinamento interno che verrà escluso con certezza solo in ambito ospedaliero.

Talvolta le emorragie interne si manifestano verso l'esterno.



In un trauma cranico ad esempio si potrebbe osservare la fuoriuscita di sangue dall'orecchio e dal naso, in un trauma toracico potrebbe esserci della schiuma mista a sangue che esce dalla bocca.

Quando si arriva sul luogo di un incidente, accertata la sicurezza della scena e lo stato di coscienza si deve osservare l'eventuale presenza di ferite e valutare la loro gravità. Le emorragie si possono distinguere in base ai vasi coinvolti.

Le emorragie arteriose interessano le arterie che sono i vasi che partono dal cuore. Il sangue in questo caso uscirà a fiotti o zampilli sincroni con il battito cardiaco. Se non si interviene prontamente la persona è a rischio di vita, le emorragie arteriose non si arrestano da sole.

Nel caso in cui siano invece interessate delle vene (caso più frequente perché le vene scorrono più in superficie rispetto alle arterie) il sangue uscirà in modo continuo. Il colore non è un modo per discriminare i due tipi di sanguinamenti.

Le emorragie capillari sono quelle meno gravi perché interessano piccoli vasi e spesso si arrestano spontaneamente.

Di fronte ad una emorragia è consigliabile indossare dei guanti che dovremmo sempre avere in auto per evitare il contatto con il sangue e i liquidi organici. La prima manovra da usare è la tecnica della compressione diretta.

Si applica una garza possibilmente sterile sulla ferita, poi si sovrappone un rotolo di garza e si esegue una fasciatura compressiva (in caso va bene anche un indumento). Tale fasciatura ha lo scopo di esercitare una pressione sulla ferita stessa e cercare di fermare l'emorragia. Se la lesione è ad un arto si può sollevarlo per diminuire il sanguinamento e usare del ghiaccio (mai direttamente a contatto con la cute).

Solo nel caso in cui queste manovre non dovessero arrestare il sanguinamento si può ricorrere a due tecniche estreme che non sono esenti da rischi importanti.

Si tratta delle tecniche dei punti di compressione e del laccio emostatico arterioso.

In alcune parti del corpo le arterie scorrono vicino a superfici ossee e una pressione esercitata in questi punti può interrompere il flusso verso la periferia. In alternativa possiamo utilizzare un laccio emostatico. Questo si può ottenere usando un pezzo di stoffa della larghezza di almeno 5 cm. (fili e oggetti taglienti sono assolutamente da evitare). Tale laccio va stretto fino ad arrestare il sanguinamento. E' fondamentale segnare l'ora di applicazione sulla fronte dell'infortunato.

Ovviamente queste due tecniche comportano anche un arresto del circolo a valle rispetto al punto di applicazione e quindi una mancanza di ossigenazione in queste zone. Per tali motivi il laccio va applicato solo in caso di reale necessità ovvero solo alle radici degli arti, solo quando nonostante bendaggio compressivo, ghiaccio e sollevamento dell'arto l'emorragia continuasse e in caso di amputazione.

A tale proposito si precisa che se si è in presenza di una parte amputata questa va inserita in un sacchetto che deve essere chiuso e a sua volta inserito in un secondo sacchetto che contenga del ghiaccio. Questo non deve mai venire a contatto diretto con la parte. Se ci si trova di fronte a corpi estranei o a segmenti ossei sporgenti non si deve assolutamente toccare niente e ci si limita ad effettuare, se necessario, una compressione intorno alle lesioni o una compressione a distanza. Una volta arrestato il sanguinamento ci si occuperà delle manovre "antishock".

Il trauma cranico è un evento frequente negli incidenti stradali.

A seconda della gravità si possono dividere in tre categorie: in quelli cosiddetti leggeri non vi è perdita di coscienza neppure temporanea, in quelli di media gravità c'è una perdita di coscienza o durante o subito dopo l'incidente, mentre in quelli gravi la perdita di coscienza è persistente con uno stato di coma.

Per riconoscere se si è in presenza di un trauma cranico e di quale gravità, una volta assicuratisi che non vi siano pericoli, ci si avvicina al paziente e si valuta lo stato di coscienza. Una alterazione dello stato di coscienza, sonnolenza, una perdita anche temporanea della coscienza, una amnesia, uno stato di irrequietezza devono fare sempre sospettare un trauma cranico.

Se la persona risponde potrebbe essere confusa, parlare in modo inappropriato o emettere solo dei versi. Possono essere presenti vomito non preceduto da nausea, capogiri, dolore. Si possono osservare anche delle convulsioni. La fuoriuscita di sangue dall'orecchio o dal naso potrebbe anche nascondere un trauma cranico con un sanguinamento interno.

Anche una differenza del diametro delle pupille può orientare in tale direzione, ma qui si entra già nel campo "medico", non di competenza. Una cosa importante da tenere ben presente è che di fronte ad un sospetto trauma cranico si deve sempre trattare il paziente come se avesse un associato trauma vertebrale cervicale. Il traumatizzato cranico va continuamente osservato e valutato perché spesso le sue condizioni cambiano repentinamente. Se il paziente è cosciente ci si limiterà a tranquillizzarlo, ci si posizionerà alla testa per evitare pericolosi movimenti del collo, lo si coprirà con una coperta e si attenderà l'arrivo dei soccorritori. In caso contrario si dovrà procedere con la sequenza della valutazione della respirazione e se questa è assente iniziare la rianimazione.

Le cause principali del trauma vertebrale sono il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e il colpo di frusta conseguente ad una brusca decelerazione. Come regola fondamentale è indispensabile considerare tutti i pazienti che abbiano subito un incidente come potenziali traumatizzati della colonna finché non venga provato il contrario. Per questi motivi tale struttura va sempre protetta e il paziente deve essere mobilizzato se necessario con adeguati presidi finché non si escluda una lesione a tale livello.



Le lesioni della colonna possono interessare solo la struttura ossea ma se viene danneggiato anche il midollo spinale si avranno dei conseguenti danni neurologici. La presenza di dolore, disturbi della sensibilità, paresi o paralisi flaccida degli arti sono fortemente sospette per una lesione di questo tipo. Già la dinamica dell'incidente (forti accelerazioni o decelerazioni) devono allarmare. Di fronte alla presenza di dolore ci si limita quindi a tranquillizzare il paziente, a non muoverlo, ad immobilizzare il capo magari posizionandosi dietro la testa e trattenendolo con le mani. La copertura termica anche in questo caso è fondamentale. In caso di trauma vertebromidollare si dovrà anche affrontare uno stato di shock dovuto alla dilatazione dei vasi, con conseguente perdita di calore e peggioramento del danno.

Anche i traumi del torace rivestono un ruolo importante negli incidenti stradali.

I segni più caratteristici di un trauma toracico si evidenziano già con eventuali ematomi.

L'infortunato sarà dispnoico, ovvero farà fatica a respirare, si potrà osservare la cianosi che è il colorito bluastrò della cute e delle mucose dovuto a rallentamento del circolo periferico. Potrà emettere una bava schiumosa mista a sangue con il respiro, lamenterà dolore, nei casi più gravi andrà incontro ad un progressivo stato di shock. Potrebbe verificarsi una evenienza gravissima: lo pneumotorace.

Poiché i polmoni sono all'interno di due sacchi ermetici, se una ferita passa la parete toracica e lede una di queste membrane, l'aria comincia ad entrare nella ferita stessa e il polmone non potendosi più espandere per l'aumento di pressione collasserà. Se non si interviene prontamente l'infortunato andrà incontro alla morte. I segni che ci indicano una situazione di questo genere oltre alla dispnea sono rappresentati dalla presenza di una ferita toracica "sbuffante" e da movimenti anomali del torace stesso. In tale evenienza esiste una medicazione a valvola costituita da una garza ricoperta da materiale impermeabile e aperta su un angolo da applicare per fare in modo che l'aria non possa entrare. In tutte le evenienze comunque è importante posizionare la persona semiseduta, ovvero con le gambe distese e il torace sollevato per farla respirare meglio. Allo stesso scopo, nel caso in cui non sussistano altre lesioni, si può metterla sul lato ferito. Il polmone verso l'alto potrà ventilare meglio. Si ribadisce, anche in questo caso, l'importanza della protezione termica.

All'interno dell'addome si trovano organi importanti e corrono grossi vasi. Nei traumi addominali le lesioni possono essere aperte e quindi si osservano delle ferite ma anche chiuse da contusione, scoppio o stiramento con lacerazione di organi interni per improvvise accelerazioni o decelerazioni. L'infortunato se cosciente lamenterà dolore, l'addome potrà apparire duro al tatto, si potranno osservare degli ematomi.

E' possibile la comparsa di vomito con sangue e se le lesioni sono importanti si presenterà il quadro dello shock.

Le misure da adottare nel primo soccorso sono le seguenti. L'infortunato non dovrà essere mobilizzato se

cosciente, sarà possibile fargli adottare una posizione a gambe flesse che riduce la tensione addominale ed il dolore ma solo nel caso in cui non vi siano lesioni agli arti inferiori, utilizzando qualcosa di morbido come spessore da posizionare sotto le ginocchia.

Le emorragie esterne se presenti andranno tamponate, la persona dovrà essere coperta in attesa dell'arrivo dei soccorsi. In caso di eviscerazione, lesione della parete addominale con fuoriuscita di organi, non si deve tentare di spingerli all'interno ma ci si limita a coprire se possibile con materiale sterile. In generale, ma in particolare modo in caso di lesioni addominali, non si deve mai dare niente da bere all'infortunato anche se lamenta sete.

Spesso nei traumi addominali vengono interessate anche le ossa del bacino. Ciò comporta sempre una emorragia interna importante (è possibile la comparsa di ematuria, ovvero sangue nelle urine) e un conseguente stato di shock. Valgono le stesse regole spiegate sopra e va prestata molta attenzione alle condizioni del paziente, condizioni che potrebbero aggravarsi prima dell'arrivo dei soccorsi.

Quando per un qualsiasi motivo venga superata la capacità di resistenza dell'osso si genera una frattura.

Esistono vari tipi di fratture in base ai meccanismi e all'aspetto. Ai fini del primo soccorso sulla strada interessa sapere che le fratture in questo caso sono di origine traumatica e possono essere chiuse e quindi non visibili direttamente oppure esposte quando l'osso si rompe e il moncone fuoriesce dalla cute. In questo caso vi è la certezza della presenza della frattura e un aggiuntivo rischio di infezione in tale sede.

I sintomi e i segni che devono far sospettare una frattura sono l'impossibilità al movimento, il dolore, la presenza di ematomi, la tumefazione e un aspetto deformato. Anche la dinamica dell'incidente può orientare verso una lesione di questo tipo.

Ad ogni modo in tutti i casi vi è una perdita di sangue che può essere notevole ed un rischio di shock per la conseguente emorragia interna.

Di fronte ad un incidente stradale si deve sempre sospettare la presenza di una frattura e quindi se la persona è cosciente andrà evitato qualsiasi movimento salvo la presenza di pericoli imminenti.

Si chiederà all'infortunato sulla presenza e localizzazione di dolore per verificare gli eventuali traumi. Considerando che ci si trova sulla strada ed è stato chiamato il 118 tutte le manovre di immobilizzazione saranno demandate ai soccorritori avanzati. Ci si limiterà quindi a tranquillizzare il paziente e ad osservare che non si muova, lo si coprirà con una coperta o degli indumenti dopo aver eventualmente tagliati gli abiti per vedere se ci sono lesioni evidenti

Se eventualmente, sotto ai pantaloni, è presente una frattura esposta questa sanguinerà con il rischio di uno stato di shock. In questo caso si provvederà a coprire con

